

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1399}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **BOZZI e COSTA**

Presentata il 28 aprile 1977

Abrogazione del primo comma dell'articolo 22 della legge 2 agosto 1975, n. 393, riguardante l'individuazione dell'area per la costruzione delle centrali elettronucleari dell'Alto Lazio

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 2 agosto 1975, n. 393, contiene, tra l'altro, norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari. Essa, nel quadro del piano nazionale per l'energia e su proposta del Ministro dell'industria, affida al CIPE — d'intesa con la commissione consultiva interregionale e sentito il CNEN — l'approvazione dei programmi pluriennali dell'ENEL per la costruzione di centrali elettronucleari e la determinazione delle regioni nel cui territorio possono essere insediate le centrali stesse tenendo conto anche delle esigenze di un equilibrato sviluppo economico del paese.

Le regioni così « determinate », d'intesa con i comuni interessati, debbono indicare al Ministro dell'industria, entro centocinquanta giorni dalla comunicazione della delibera del CIPE, almeno due aree del proprio territorio suscettibili di insediamento di centrali elettronucleari, previo avviso favorevole del CNEN. Soltanto nel caso in cui le regioni non dovessero provvedere nel termine indicato le aree saranno individuate con legge.

Com'è evidente, tale normativa è giustamente ispirata al criterio di salvaguardare, fatta eccezione per i casi d'inerzia, i poteri delle regioni di scegliere e indicare le aree

da destinare agli impianti elettronucleari nell'ambito del proprio territorio. Senonché tale criterio è stato disatteso dalla stessa legge in quella parte delle norme transitorie e finali di essa concernenti la scelta delle aree per la costruzione delle centrali nucleari dell'Alto Lazio.

Infatti, il primo comma dell'articolo 22 ha stabilito che: « Per le centrali elettronucleari dell'Alto Lazio, di cui alla delibera del CIPE, d'intesa con la commissione consultiva interregionale, del 26 giugno 1974, la relativa area è individuata nella fascia costiera compresa tra le località Pian di Spille — comune di Tarquinia — e Pian dei Gargani — comune di Montalto di Castro ».

Tale comma presta il fianco a non poche critiche. Innanzi tutto, sul piano costituzionale, perché mediante una norma astratta la legge pone in essere un vero e proprio atto amministrativo, concretando perciò la espropriazione da parte del legislatore d'un potere riservato all'esecutivo. L'eccesso di potere legislativo è tanto più evidente in quanto quella del Lazio è l'unica regione alla quale per legge sia stata imposta la area su cui costruire la centrale elettronucleare senza che le amministrazioni regionali, provinciali e comunali interessate ab-

biano potuto proporre scelte alternative o, comunque, stabilire un dialogo. Questa diversità di trattamenti offende i principi di eguaglianza e di equità ai quali il legislatore è tenuto.

Inoltre, il primo comma dell'articolo 22 è criticabile sul piano delle autonomie locali, poiché viola le autonomie stesse, impedendo alla regione ed agli altri enti locali interessati di valutare l'opportunità della scelta dell'area su cui costruire la centrale elettronucleare, sia sotto il profilo tecnico, sia sotto i profili urbanistici, archeologici, turistici ed economici.

Da qui la necessità di sopprimere la norma in questione. A tale scopo tende la presente iniziativa legislativa la quale non vuole riaprire il problema generale della

validità della scelta elettronucleare come fonte energetica e, quindi, della validità del piano energetico nazionale e della sua operatività. Se pur una tale scelta dovesse essere considerata utile o necessaria, nessuno, però, può contestarne, in qualche misura, pericoli o preoccupazioni di vario genere. Anche per questo — va sottolineato ancora una volta — l'individuazione dei luoghi su cui costruire le centrali elettronucleari non può essere fatta con un atto autoritativo, d'imperio, che possa trascurare la volontà degli organi rappresentativi delle comunità locali e le esigenze da questi prospettate relativamente alla destinazione del territorio nell'ambito regionale secondo il piano di sviluppo.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 22 della legge 2 agosto 1975, n. 393, è soppresso.

Al quinto comma dell'articolo 22 sopra citato, le parole « per le centrali elettronucleari dell'Alto Lazio, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge » sono soppresse.